

“Omissis”

FATTO

- L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD del *omissis* ed incolpato: “a) Per aver omesso il pagamento delle spese di lite (per l'intero e puntualmente) liquidate con sentenza n. [OMISSIS]/2009 del Tribunale di *omissis* a carico della parte assistita Sig. [AAA] e per le quali se ne era accollato l'obbligazione, nonostante le assicurazioni fornite (anche con ultima mail del 24.6.2014) così violando gli artt. 63 co 1 e 64 co 1 del C.D.F.; b) Per aver omesso di informare di quanto sopra il Sig. [AAA] circostanza questa che ha comportato la notifica di plurimi atti di precetto e l'iscrizione di ipoteca a danno del medesimo Sig. [AAA], così violando l'art. 27 co.7 del C.D.F.; c) Per aver omesso di rendere intera mente la documentazione e gli atti delle cause a lui affidate e di rendere il conto delle somme ricevute nel corso del rapporto con il dettaglio dell'imputazione alle singole pratiche, ripetutamente richiesti (anche con ultima racc. 28.7.2014 dell'Avv. [BBB]), così violando gli artt. 27 co. 6 e 33 co.1 C.D.F.”.

La notizia dell'illecito, che ha originato il procedimento disciplinare, era contenuta nell'esposto datato 1 agosto 2014 inviato al COA di *omissis* dal Sig. [AAA]. In tale esposto il Sig. [AAA] rappresentava di essere stato seguito in alcune cause dall'Avv. [RICORRENTE] e lamentava, in particolare, quanto segue:

1)- non era stata data tempestiva comunicazione, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], al registro delle imprese del recesso del sig. [AAA] da socio della società [ALFA], con conseguente emissione, in favore del Sig. [CCC], creditore di detta società, di un decreto ingiuntivo contro la società e i soci illimitatamente responsabili quali risultanti dal registro delle imprese tra i quali figurava, nonostante il recesso, il Sig. [AAA]. La successiva causa di opposizione a precetto, svoltasi dinanzi al Tribunale di *omissis*, veniva definita con sentenza n. [OMISSIS]/2009 di rigetto dell'opposizione e condanna alle spese per € 5.682,25.

2)- non era stata diligentemente seguita, nonostante le assicurazioni date, la procedura relativa al contenzioso contro il Sig. [DDD] (procedimento esecutivo RG [OMISSIS]/2010) in relazione alla quale nel 2010 aveva subito il pignoramento dell'autovettura.

3)- non era stato dato corso all'integrale pagamento delle spese di soccombenza relative alla suddetta sentenza n. [OMISSIS]/2009, che l'Avv. [RICORRENTE] si era accollato, riconoscendo così la propria responsabilità e, a seguito di ciò, il creditore [CCC] aveva iscritto ipoteca sull'abitazione del Sig. [AAA].

4)- non era stato dato riscontro alla sua comunicazione del 9 aprile 2014 (conseguente alla notifica nel marzo 2014 di un ulteriore atto di precetto per l'importo nel frattempo aumentato

ad €. 9.810,52) con la quale aveva sollecitato l'Avv. [RICORRENTE] al pagamento definitivo di quanto si era accollato e alla più volte richiesta restituzione di documenti e atti delle varie cause in relazione alle quali aveva, in precedenza, avuto rara informativa. Vi era stata, al contrario, comunicazione del 16 aprile 2014 dell'Avv. [RICORRENTE] il quale nulla rispondeva in ordine alle suddette richieste, salvo confermare la rinuncia al mandato nella causa ancora pendente in grado di appello contro il Sig. [DDD], rinuncia in precedenza mai comunicata.

5)- in difetto di risposta, l'esponente conferiva mandato all'Avv. [BBB] per il procedimento ancora pendente in appello e il nuovo legale rinnovava richiesta scritta di consegna degli atti e dei documenti relativi a tale procedimento. L'Avv. [RICORRENTE] dava corso, ma con ritardo, alla richiesta del collega, costringendo il procuratore subentrato a chiedere il rilascio della documentazione e degli atti in cancelleria, con i conseguenti costi.

6)- in seguito l'Avv. [RICORRENTE] manifestava nuovamente la volontà di adempiere e di estinguere il debito, ma non dava concretamente seguito a tale manifestazione di volontà.

7)- il 15 luglio 2014 l'Avv. [RICORRENTE] inviava al Sig. [AAA] richiesta di pagamento di compensi professionali per euro 5.000,00 senza che al Sig. [AAA] fosse consentito comprendere a quale controversia tale richiesta fosse riferibile. Il Sig. [AAA] formulava, quindi, richiesta di dettagliare le voci debitorie, senza ottenere risposta.

8)- dopo l'intervento del nuovo difensore, l'Avv. [RICORRENTE], disconoscendo i precedenti riconoscimenti, rispondeva affermando: di non essere incorso in alcun errore; di essere creditore di ulteriori, ma non specificati, importi a titolo di compenso da aggiungersi a quelli già richiesti il 15 luglio 2014, di aver dato incarico ad un legale di agire per il recupero di tali crediti, pur non indicati né quantificati, di aver intenzione di lamentare in sede disciplinare il contenuto della lettera inviatagli dal nuovo legale.

9)- alla data del deposito dell'esposto presso il COA, il Sig. [AAA] non aveva ancora ricevuto la documentazione richiesta né il rendiconto delle somme versata all'Avv. [RICORRENTE];

- L'Avv. [RICORRENTE] trasmetteva al COA memoria difensiva e successiva integrazione, affermando di aver svolto rilevante attività in favore del Sig. [AAA] e che questi aveva strumentalmente utilizzato il rimedio disciplinare per far fronte alla legittima richiesta di pagamento dei compensi ricevuta.

L'Avv. [RICORRENTE] chiedeva di essere sentito dall'istruttore del consiglio locale innanzi al quale, tuttavia, pur convocato, non compariva.

Nessuna memoria lo stesso faceva, poi, pervenire al CDD né si presentava innanzi all'organo disciplinare per rendere dichiarazioni a seguito di comunicazione di avvio della fase preliminare, alla quale faceva seguito l'incolpazione, formulata nei termini sopra descritti e ritual -

mente notificata all'iscritto.

- All'esito del dibattimento, celebrato in assenza dell'incolpato, escussi i testimoni indicati dall'ufficio ed acquisita la documentazione agli atti, il CDD emetteva la decisione qui in esame con la quale dichiarava l'Avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti contestati nel capo di incolpazione e infliggeva allo stesso la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 4 (quattro) mesi.

- A fondamento della decisione di condanna, il CDD procedente, dopo aver evidenziato come le circostanze di cui agli addebiti non siano state discusse dall'Avv. [RICORRENTE] negli scritti difensivi depositati ove l'incolpato si è limitato a ripercorrere il rapporto professionale con il cliente, omettendo però qualsiasi indicazione utile ad una diversa valutazione del rilievo deontologico dei fatti per cui è stato aperto il procedimento disciplinare [L'Avv. [RICORRENTE], si legge, infatti, nella decisione impugnata, "... Si è diffuso in una ricostruzione fattuale completamente avulsa ed estranea al contenuto delle contestazioni rivoltegli dal [AAA], non fornendo quindi all'organo giudicante alcun elemento di rilievo favorevole alla sua posizione". L'incolpato, inoltre, si legge ancora nella decisione de qua "ha chiesto più volte di essere sentito, prima dal consigliere dell'ordine locale, poi da quello di questo Consiglio Distrettuale, senza mai in realtà comparire a rendere alcuna dichiarazione"], ha posto le seguenti motivazioni:

Capo di incolpazione sub a) I fatti sono documentalmente provati da corrispondenza proveniente dall'incolpato ed indirizzata sia all'esponente (e-mail del 24.6.2014) sia al suo nuovo difensore (e-mail dell'8.7.2014). L'assunzione dell'obbligazione ad adempiere il pagamento della somma cui era stato condannato il proprio cliente a seguito del rigetto dell'opposizione all'atto di precetto appare sufficiente a determinare il sorgere non solo dell'obbligazione civilistica ma anche del dovere deontologico, a nulla rilevando la sussistenza o meno dei presupposti giuridici e di fatto che potessero giustificare l'assunzione di tale impegno. Definitiva conferma dell'impegno assunto, semmai sussistesse dubbio alcuno, si rileva dal parziale adempimento dell'obbligazione, così come riferito dall'esponente. L'avv. [RICORRENTE], infatti, in un primo momento diede inizio al versamento di somme, omettendo, però, di corrispondere i successivi importi a saldo. E', quindi, puntualmente perfezionata l'ipotesi di cui all'incolpazione sub a) e, specificamente, quella prevista dall'art. 64, comma 1, del CDF.

Capo di incolpazione sub b)

L'omessa informativa dell'incolpato si articola in due fasi. Prima, infatti, l'Avv. [RICORRENTE] tace al [AAA] l'esito della decisione del Tribunale di *omissis* che, con la sentenza che rigettava l'opposizione ad atto di precetto, condannava il proprio cliente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte; poi una volta che il [AAA] venne a conoscenza di tale

sentenza con la ricezione dell'atto di precetto inerente alla stessa, richiesto di chiarimenti sul punto, l'incolpato rilascia generiche rassicurazioni all'esponente, convincendolo che più nulla accadrà, rassicurazioni prive di effetti positivi, tanto da essere seguite dalla notificazione di un ulteriore atto di precetto e da un'iscrizione ipotecaria. Soli i colloqui con l'Avv. [EEE], difensore di controparte, chiariranno definitivamente al [AAA] quanto era in realtà accaduto ovvero che l'Avv. [RICORRENTE] aveva corrisposto parzialmente il dovuto, senza però versare il saldo. La dichiarazione testimoniale resa dal [AAA] su tali circostanze è certamente attendibile in quanto priva di contraddizioni o elementi non convergenti. Certamente il [AAA] non è stato in grado di ricordare con precisione ogni circostanza relativa ai fatti dai quali è scaturita la responsabilità dell'incolpato per l'omessa informativa in ordine all'inadempimento che ha generato gli eventi per lui pregiudizievoli, ma non può essere trascurato il decorso del tempo particolarmente rilevante (non meno di quattro anni) tra la data in cui si consumeranno gli illeciti e quella della deposizione a dibattimento. Le incompetenze nella deposizione, peraltro, sono prive di rilievo nella ricostruzione sia della sequenza cronologica degli eventi sia degli elementi costitutivi degli illeciti contestati.

Capo di incolpazione sub c)

La corrispondenza versata in atti e le dichiarazioni testimoniali del [AAA] e dell'Avv. [BBB] che l'hanno confermata, consentono di ritenere provato anche l'addebito sub c) nella duplice declinazione dell'omessa integrale restituzione al cliente della documentazione e dell'omesso rendiconto delle somme percepite nell'espletamento dei mandati defensionali. La restituzione della documentazione richiesta, infatti, fu parziale ed avvenne solo all'esito di una lunga serie di solleciti da parte dell'esponente e del suo nuovo difensore. Lo scambio di corrispondenza tra l'incolpato e l'Avv. [BBB] evidenzia la difficoltà per il nuovo procuratore di venire in possesso di quanto legittimamente aveva titolo a pretendere il proprio cliente, segno evidente dell'inequivoco sottrarsi ad un dovere positivamente prescritto sia dall'art. 27, comma 6 CDF sia dall'art. 33 comma1, CDF.

- Il CDD del *omissis* fornisce nella decisione impugnata le proprie motivazioni in merito alla scelta di infliggere la sanzione della sospensione della professione per 4 mesi specificando che:

- 1) la sanzione, da stabilirsi secondo i criteri dettati dall'art. 21 del CDF, dev'essere unica pur a fronte di una pluralità di illeciti e deve tener conto del comportamento complessivo dell'incolpato;
- 2) l'illecito più grave è quello di cui all'art. 64, comma 1, del CDF il quale prevede la sanzione edittale della sospensione dall'esercizio della professione da 2 a 6 mesi;
- 3) non sussistono particolari attenuanti che possano essere valutate a favore dell'incolpato il

quale, anzi, risulta gravato da precedenti procedure sanzionatorie, né ha posto in essere atti volti a ridurre le conseguenze dannose delle proprie omissioni nei confronti del cliente;

4) il comportamento processuale, inoltre, è stato caratterizzato dal completo disinteresse che, da una parte, ha portato di fatto l'incolpato a rinunciare a difendersi e, dall'altro, non ha permesso al CDD di riconoscere elementi favorevoli nella gradazione della sanzione;

5) la pluralità degli addebiti contestati impone l'adozione della sanzione sospensiva in termini che non possono essere contenuti nel minimo edittale, anche in considerazione del fatto che l'Avv. [RICORRENTE] ha evidenziato una diffusa e consapevole negligenza di doveri minimi nei confronti dell'esponente e del suo nuovo difensore, insistendo pervicacemente sia nell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento assunta verso terzi sia nel disinteresse nel restituire la documentazione, solo in parte riconsegnata, e nella resa del conto, mai operata.

- L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione del CDD del *omissis* ritenendo a) che la notificazione della decisione emessa dal CDD del *omissis*, effettuata attraverso trasmissione via PEC del file PDF senza attestazione di conformità della copia all'originale, sarebbe "*tamquam non esset*" ovvero inefficace/nulla; b) che il CDD del *omissis* avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie. Il ricorrente evidenzia, in particolare, come la decisione impugnata sia del tutto contraddittoria nella parte in cui, da un lato, afferma che l'esponente non è stato in grado di ricordare con precisione ogni circostanza relativa ai fatti e, dall'altro, rileva come l'incertezza della deposizione del Sig. [AAA] si dovrebbe giustificare per il decorso del tempo, rispetto ai fatti del giudizio, particolarmente rilevante. Il Sig. [AAA], peraltro, soggiunge il ricorrente, non ha spiegato il momento in cui si sarebbe verificato l'illecito disciplinare previsto e punito dagli artt. 63 e 64 del CDF. Non è assolutamente vero, peraltro, sottolinea l'Avv. [RICORRENTE], che il Sig. [AAA] non fu informato dell'esito della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a precetto. Non era, inoltre, onere dell'incolpato, si legge ancora in ricorso, provvedere al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto.

A fronte delle incertezze nella testimonianza dell'esponente l'Avv. [RICORRENTE] ritiene che, il CDD avrebbe dovuto assolverlo "*anche sotto il profilo dubitativo*", anche perché il Sig. [AAA] ha depositato il proprio esposto in data 11 agosto 2014, mosso da una volontà di ritorsione determinata dalla ricezione della richiesta di pagamento dei compensi formulata nei suoi confronti dall'incolpato.

- Si deve, altresì, dar conto che in data 04/05/2021, in vista della fissata seduta di questo CNF per la discussione del ricorso, l'Avv. [OMISSIS] faceva pervenire a mezzo PEC una memoria difensiva per l'incolpato Avv. [RICORRENTE] con la quale dopo aver argomentato su ogni addebito concludeva "... riportandosi all'atto di opposizione e previa ammissione della

*presente memoria, che espressamente si chiede e di ulteriormente dedurre in udienza dibattimentale, per l'assoluzione dell'incolpato dall'addebito sub a) giuste le superiori motivazioni: in subordine, limitare le sanzioni di cui ai punti b) e c) al solo avvertimento/censura"*

## DIRITTO

Il gravame è infondato alla stregua delle motivazioni che seguono.

-Opportuna completezza espositiva ed argomentativa impone di evidenziare che il ricorso redatto in forma estremamente sintetica e scarna è al limite dell'ammissibilità, atteso che si deve osservare che il ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina deve contenere, a norma dell'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, l'enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, ma non soggiace al disposto dell'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello; invero, mentre ai fini del rispetto dell'art. 342 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, affinché sia rispettato il precetto di cui al cit. art. 59 è invece sufficiente che il ricorso al Consiglio Nazionale Forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento impugnato, in modo che resti individuato il "*thema decidendum*" sottoposto all'esame del giudice disciplinare.

Dall'esame del gravame e dalla documentazione in atti, in ogni caso, è dato evincere l'individuazione delle questioni e dei punti del provvedimento gravato e, con essi, delle relative doglianze. Dal ricorso sottoposto all'esame di questo giudice, sebbene non espressamente riportanti i motivi, *rectius* le censure mosse al provvedimento impugnato, ben facilmente può evincersi che il ricorrente abbia contrastato l'operato del Consiglio Distrettuale di Disciplina e che in ogni caso con la richiamata memoria depositata in vista dell'udienza dibattimentale tali eventuali carenze sono state emendate.

Venendo all'esame del primo motivo l'odierno ricorrente denuncia la nullità e/o l'inefficacia della notificazione della decisione emessa dal CDD del *omissis*, effettuata attraverso trasmissione via PEC del file PDF senza attestazione di conformità della copia all'originale.

La censura non può che essere disattesa in ragione della costante giurisprudenza di legittimità in base alla quale gli organi forensi hanno facoltà di provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (cfr., tra le più recenti, Corte di Cassazione SS.UU, n. 3706 del 7 febbraio 2019; Id. ordinanza n. 34445 del 24 dicembre 2019). La giurisprudenza domestica, per altro verso ha sottolineato come la mancanza del-

l'attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all'originale, così come la mancata sottoscrizione, non rilevano quali vizi di sua validità, la cui verifica va appunto fatta sull'originale che, per risultare valido, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretari (Consiglio Nazionale Forense, 25 ottobre 2018, n. 136); situazione quest'ultima realizzatasi nel caso di specie atteso che l'originale della sentenza risulta perfettamente formato.

Con un secondo motivo, come ampiamente rilevato *supra*, il ricorrente denuncia che il CDD del *omissis* abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie.

Non v'è dubbio che nei procedimenti come quello che oggi ci interessa vige il principio del c.d. libero convincimento dell'organo di disciplina.

Appartiene, infatti, al patrimonio giuridico che il libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenute le testimonianze, come nel caso di specie ritenute, e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Non deve essere sottaciuto, poi, che la decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si presta a nessuno dei rilievi mossi in questa sede. Sul punto si deve evidenziare che l'Avv. [RICORRENTE] nel corso del procedimento innanzi al CDD non ha neppure provveduto analiticamente a contestare le contestazioni mosse dall'esponente Sig. [AAA] e di poi formante oggetto dei rilievi disciplinari. Anche tale circostanza depone nel senso di considerare corretta la decisione del CDD anche sotto l'aspetto della motivazione e del convincimento nel ritenere accertata, per ciascun dei capi di incolpazione contestati, la responsabilità disciplinare del professionista.

Nel caso di specie, poi, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 115 cpc e cioè che i fatti non contestati devono essere posti a fondamento della decisione, atteso che detta norma processual-civilistica non è applicabile al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell'incolpato non consegue alla sua mancata e specifica contestazione, bensì all'esauritiva prova della circostanza stessa, la quale tuttavia ben può essere data attraverso indizi ovvero circostanze gravi, precise e concordanti che l'incolpato stesso ha pertanto l'onere di superare offrendo prova contraria. Non v'è dubbio, poi, che il procedimento disciplinare è di natura accusatoria e che la sanzione debba essere comminata quando si possa dire raggiun-

ta la prova della violazione deontologica. Certo è che nel caso di specie non può certo dirsi che non si possa ritenere sufficientemente raggiunta la colpevolezza, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, al contrario difetta l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato anche per il suo comportamento e non deve essere dimenticato che l'Avv. [RICORRENTE], anche nel corso del procedimento innanzi al CDD, così come prima innanzi al Consigliere dell'Ordine ed innanzi all'Istruttore nominato dal CDD, ebbe a richiedere più volte di essere sentito, senza mai in realtà comparire a rendere alcuna dichiarazione. Come si vede, dunque, anche tale ultimo comportamento, in uno all'acquisita prova, ha determinato il CDD a ritenere provati gli addebiti.

Detti evidenziati elementi trovano conferma nei motivi della decisione: *“La responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] è accertata per ciascuno dei capi di incolpazione contestati per le ragioni di cui alla presente motivazione. Le circostanze oggetto degli addebiti non sono state discusse dall'Avv. [RICORRENTE] negli scritti difensivi depositati, ove ha ripercorso il rapporto professionale con il cliente, omettendo però qualsiasi indicazione utile ad una diversa valutazione del rilievo deontologico dei fatti per cui è procedimento. Egli, infatti, si è diffuso in una ricostruzione fattuale completamente avulsa ed estranea al contenuto delle contestazioni rivoltegli da [AAA], non fornendo quindi all'organo giudicante alcun elemento di rilievo favorevole alla sua posizione. Ha chiesto più volte di essere sentito, prima dal consigliere dell'Ordine locale, poi da quello di questo Consiglio Distrettuale, senza mai in realtà comparire a rendere alcuna dichiarazione ....”*

Ne consegue che il percorso argomentativo seguito dal CDD nel ritenere accertati gli addebiti risulta coerente e pienamente motivato e, come tale, va confermato da questo Collegio.

Come specificato nella memoria depositata in prossimità dell'udienza precisando quando esposto con il ricorso, il CDD avrebbe applicato sanzione eccessivamente afflittiva e meritevole di essere rideterminata anche in considerazione della mancata considerazione come possibili attenuanti delle seguenti circostanze:

1)- sebbene non fosse onere dell'incolpato provvedere al pagamento delle spese legali liquide nella sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto, una parte rilevante delle stesse (euro 3.500 rispetto ai 4.500 portati in sentenza) è stata corrisposta dall'incolpato. Il fatto che un professionista si renda disponibile a pagare e, dopo, effettivamente versi delle somme per obbligazioni non proprie dovrebbe, quanto meno costituire una forma di attenuante.

2) anche la circostanza per cui il [AAA] ha depositato il proprio esposto in data 11 agosto 2014, mosso da una volontà di ritorsione determinata dalla ricezione della richiesta di pagamento dei compensi formulata nei suoi confronti dall'incolpato, avrebbe dovuto essere valorizzata dal CDD come attenuante dell'illecito.

-Attraverso le sopra riportate censure e il riferimento alle possibili attenuanti, il ricorrente si duole sostanzialmente, sia pure indirettamente e senza formulare uno specifico motivo di impugnazione, dell'eccessività della sanzione inflitta dal CDD.

Il CDD ha ritenuto di infliggere la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione per 4 mesi, con un ragionamento logico ed immune da violazioni così che lo stesso non merita censure e modifiche, in applicazione dei seguenti criteri e non ritenendo sussistente alcun tipo di attenuante in favore dell'incolpato:

- 1)- la sanzione, da stabilirsi secondo i criteri dettati dall'art. 21 del CDF, dev'essere unica pur a fronte di una pluralità di illeciti e deve tener conto del comportamento complessivo dell'incolpato;
- 2)- l'illecito più grave è quello di cui all'art. 64, comma 1 del CDF il quale prevede la sanzione edittale della sospensione dall'esercizio della professione da 2 a 6 mesi;
- 3)- non sussistono particolari attenuanti che possano essere valutate a favore dell'incolpato, il quale, anzi, risulta aggravato da precedenti procedure sanzionatorie, né ha posto in essere atti volti a ridurre le conseguenze delle proprie omissioni nei confronti del cliente;
- 4)- il comportamento processuale, inoltre, è stato caratterizzato dal completo disinteresse che, da una parte, ha portato di fatto l'incolpato a rinunciare a difendersi e, dall'altro, non ha permesso al CDD di riconoscere elementi favorevoli nella gradazione della sanzione;
- 5)- la pluralità degli addebiti contestati impone, dunque, l'adozione della sanzione della sospensione in termini che non possono essere contenuti nel minimo edittale, anche in considerazione del fatto che l'Avv. [RICORRENTE] ha evidenziato una diffusa e consapevole negligenza di doveri minimi nei confronti dell'esponente e del suo nuovo difensore, insistendo pervicacemente sia nell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento assunta verso il terzo sia nel disinteresse nel restituire la documentazione, solo in parte riconsegnata, e nella resa del conto, mai operata.

Nessuna censura, quindi, merita la decisione in questa sede impugnata atteso che è pacifico che in ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdF nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto, invece, il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto

è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio subito dalla parte assistita e dal cliente e dei suoi precedenti disciplinari. Orbene come detto tutti questi elementi non solo sono stati evidenziati dal CDD, ma anche e soprattutto verificati ed accertati.

Non v'è dubbio che da quanto emerso dagli atti di causa l'Avv. [RICORRENTE] non ha conformato i suoi comportamenti ai richiesti canoni di correttezza. Ma anzi gli stessi, come evidenziati dal CDD, sono pieni sia del pregiudizio subito dall'esponente che dell'evidente gravità dei fatti commessi e sia ancora del comportamento precedente e successivo al procedimento stesso.

Alla luce di tanto risulta evidente l'infondatezza del gravame che pertanto viene integralmente rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, respinge il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] e conferma la sanzione disciplinare inflitta dal CDD del *omissis* della sospensione per mesi quattro dalla professione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2021.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 24 settembre 2021.